

DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2012
368/2012/R/GAS

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 settembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95 (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2009, VIS 80/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: ARG/gas 199/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 61/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 216/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 216/10);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 26/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 26/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 55/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2011, VIS 62/11 (di seguito: VIS 62/11);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2011, ARG/gas 93/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 93/11);

- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2011, ARG/gas 140/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 140/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 157/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 157/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, VIS 107/11;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2012, 33/2012/S/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 59/2012/S/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 60/2012/S/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: 103/2012/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, ARG/gas 93/11, ARG/gas 140/11, ARG/gas 157/11 e 103/2012/R/gas, l'Autorità ha determinato, per l'anno 2010, per 51 (cinquantuno) imprese distributrici con più di 50.000 clienti finali, i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione;
- tali imprese distributrici hanno consegnato i dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della RQDG, relativamente agli anni 2009 e 2010;
- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza, con la deliberazione VIS 62/11 l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 5 (cinque) imprese distributrici di gas naturale, i cui esiti sono riassunti nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- l'articolo 32, della RQDG prevede casi di perdita degli incentivi per accadimento di incidenti di responsabilità dell'impresa distributtrice, per odorizzazioni non conformi alla normativa vigente e per mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio, di cui all'articolo 12, della RQDG; nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento sono elencati gli ambiti provinciali di impresa che perdono gli incentivi, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG;
- a seguito delle sopraccitate verifiche ispettive e delle attività di controllo svolte dagli Uffici, il Direttore della Direzione Infrastrutture ha inviato le risultanze istruttorie (protocolli Autorità n. 019700 del 28 giugno 2012 e n. 020233 del 4 luglio 2012) alle seguenti imprese distributrici:
 1. ZiGas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l., Via Enrico Fermi 15, 37135 Verona (VR);
 2. A.I.M. Servizi a Rete S.r.l., Via Contrà Pedemuro S. Biagio 72, 36100 Vicenza (VI);
 3. A.M.A.G. S.p.A., Via Damiano Chiesa 18, 15121 Alessandria (AL);
 4. A.S.A. - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., Via Del Gazometro 9, 57122 Livorno (LI);
 5. A2A Reti Gas S.p.A., Via Lamarmora 230, 25124 Brescia (BS);
 6. Acam Gas S.p.A., Via A. Picco 22, 19124 La Spezia (SP);
 7. Acegas-Aps S.p.A., Via Del Teatro 5, 34121 Trieste (TS);
 8. Acsm-Agam Reti Gas-Acqua S.r.l., Via A. Canova 3, 20052 Monza (MB);
 9. Aemme Linea Distribuzione S.r.l., Viale Carlo Cattaneo 45, 20081 Abbiategrasso (MI);

10. Agsm Distribuzione S.p.A., Via Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona (VR);
11. Amg Energia S.p.A., Via Ammiraglio Gravina 2/E, 90139 Palermo (PA);
12. Amga - Azienda Multiservizi S.p.A., Via Del Cottonificio 60, 33100 Udine (UD);
13. Amgas S.p.A., Viale Manfredi Snc, 71100 Foggia (FG);
14. As Retigas S.r.l., Via Maestri del Lavoro 38, 41037 Mirandola (MO);
15. Ascopiave S.p.A., Via Verizzo 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV);
16. Azienda Energia e Servizi S.p.A. - Torino, Corso Regina Margherita 52, 10153 Torino (TO);
17. Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., Via Orti 2, 15033 Casale Monferrato (AL);
18. Azienda Municipale del Gas S.p.A., Via Accolti Gil Z.I., 70123 Bari (BA);
19. Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., Via G. Ferraris 66/F, 80142 Napoli (NA);
20. Distribuzione Gas Naturale S.r.l., Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO);
21. Dolomiti Reti S.p.A., Via Manzoni 24, 38068 Rovereto (TN);
22. Edison D.G. S.p.A., Via Pelosa 20, 35030 Selvazzano Dentro (PD);
23. Enel Rete Gas S.p.A., Via San Giovanni sul Muro 9, 20121 Milano (MI);
24. Erogasmet S.p.A., Via Vittorio Emanuele II 4/28, 25030 Roncadelle (BS);
25. Isontina Reti Gas S.p.A., Via Aquileia 9 34072 Gradisca d'Isonzo (GO);
26. Estra Reti Gas S.r.l., Via I. Cocchi 14, 52100 Arezzo (AR);
27. G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.A., Via S. Chiara 9, 26013 Crema (CR);
28. G6 Rete Gas S.p.A., Via Spadolini 7, 20141 Milano (MI);
29. Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., Via Puglia - Zona Industriale Snc, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA);
30. Gas Plus Reti S.r.l., Via Enrico Forlanini 17, 20134 Milano (MI);
31. Gelsia Reti S.r.l., Via Palestro 33, 20831 Seregno (MB);
32. Genova Reti Gas S.r.l., Via Santi Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova (GE);
33. Gesam S.p.A., Via Nottolini 34, 55100 Lucca (LU);
34. Hera S.p.A., Viale Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna (BO);
35. Iren Emilia S.p.A., Via Nubi di Magellano 30, 42123 Reggio nell'Emilia (RE);
36. Lario Reti Holding S.p.A., Via Fiandra 13, 23900 Lecco (LC);
37. Linea Distribuzione S.r.l., Via Strada Vecchia Cremonese Snc, 26900 Lodi (LO);
38. Mediterranea Energia, Via Luigi Galvani 17/B, 47100 Forlì (FC);
39. Molteni S.p.A., Via Vittorio Emanuele II 4/28, 25030 Roncadelle (BS);
40. Multiservizi S.p.A., Via Del Commercio 29, 60131 Ancona (AN);
41. Nuovenergie Distribuzione S.r.l., Viale De Gasperi 113/115, 20017 Rho (MI);
42. Pasubio Group S.r.l., Via Cementi 37, 36015 Schio (VI);
43. Pescara Distribuzione Gas S.r.l., Via G. Carducci 83, 65122 Pescara (PE);
44. Prealpi Gas S.r.l., Via Marco Polo 12, 21052 Busto Arsizio (VA);
45. S.I.Di.Gas S.p.A., Via Contrada Vasto 15, 83100 Avellino (AV);
46. S.I.Me. S.p.A., Piazza Benvenuti 11, 26013 Crema (CR);

47. Salerno Energia Distribuzione S.p.A., Via Stefano Passaro 1, 84127 Salerno (SA);
48. Sgr Reti S.p.A., Via Chiabrera 34/B, 47924 Rimini (RN);
49. Societa' Italiana Per il Gas P.A. - Italgas S.p.A., Largo Regio Parco 9, 10153 Torino (TO);
50. Toscana Energia S.p.A., Via dei Neri 25, 50122 Firenze (FI);
51. Unigas Distribuzione S.r.l., Via Lombardia 27, 24027 Nembro (BG);
- con comunicazioni del 9 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 021026 del 10 luglio 2012) e del 10 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 21084 del 11 luglio 2012), l'impresa 2iGas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l. ha segnalato la mancata inclusione di alcuni impianti di distribuzione limitatamente agli ambiti di BG_223, PD_242 ed un'incongruenza di calcolo relativamente all'ambito di MI_237;
 - con comunicazione del 6 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 021082 dell'11 luglio 2012) la società Estra Reti Gas S.r.l. ha segnalato una incongruenza di calcolo, limitatamente agli ambiti PO_07 e PT_08 i cui livelli di partenza e tendenziali sono stati fissati con la deliberazione ARG/gas 199/09; gli ambiti PO_07 e PT_08 risultavano, come da comunicazione del 22 maggio 2012 della società (protocollo Autorità n. 022117 del 19 luglio 2012), già interessati da modifiche; in particolare un impianto appartenente all'ambito PT_08 è stato trasferito all'ambito PO_07 e successivamente lo stesso impianto è stato interconnesso ad altro impianto appartenente all'ambito PO_07; in considerazione del cambio di attribuzione d'ambito di tali impianti e delle modifiche impiantistiche intervenute, nella stessa comunicazione, l'impresa ha precisato che l'ambito prevalente da utilizzare ai fini del calcolo dei recuperi di scurezza è l'ambito PO_07, definito con la deliberazione ARG/gas 199/09;
 - con comunicazione del 10 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 021446 del 13 luglio 2012), la società G6 Rete Gas S.p.A. ha segnalato una non congruità dei calcoli, limitatamente agli ambiti di AL_362, FR_370, PV_139, PV_378, NA_136, BA_122, VR_145, MI_135 e MN_375; successivamente l'impresa, con comunicazione del 18 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 021988 del 18 luglio 2012) ha effettuato ulteriori precisazioni limitatamente agli ambiti di FR_130, FR_370, PV_139, PV_378 e MN_375; in particolare ha evidenziato una non corretta attribuzione di alcuni impianti agli ambiti di appartenenza i cui livelli di partenza e livelli tendenziali sono stati fissati rispettivamente con la deliberazione ARG/gas 199/09 per FR_130 e PV_139 e con la deliberazione 103/2012/R/gas per FR_370 e PV_378 ed un'incongruenza di calcolo dei recuperi relativamente all'ambito di MN_375;
 - le seguenti imprese distributrici hanno chiesto, nei termini previsti dal Regolamento, di essere ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità:
 1. Amg Energia S.p.A con comunicazione del 13 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 021662 del 16 luglio 2012);
 2. Isontina Reti Gas S.p.A con comunicazione del 20 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 022472 del 23 luglio 2012);
 3. Gas Plus Reti S.r.l. con comunicazione del 6 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 020974 del 10 luglio 2012);

4. Genova Reti Gas S.r.l. con comunicazione del 12 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 021349 del 12 luglio 2012);
 5. S.I.Di.Gas S.p.A., richiedendo la rettifica dei dati del 2010, oggetto dei recuperi 2010 con comunicazione del 9 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 021219 del 11 luglio 2012);
 6. Sgr Reti S.p.A. con comunicazione del 13 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 021501 del 13 luglio 2012).
- ai sensi dell'articolo 32, comma 32.1, della RQDG, l'impresa CBL Distribuzione S.r.l., Via A. Gramsci 12, 27035 Mede (PV), con comunicazione all'Autorità del 30 marzo 2011 (protocollo Autorità del 05 aprile 2011 n. 009555), ha fatto richiesta di deroga alla partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2011; di conseguenza l'impresa è tenuta a versare sul Conto per la qualità dei servizi gas l'importo compensativo IMP per l'anno 2011, calcolato ai sensi del medesimo comma 32.1.

RITENUTO DI:

- accogliere la segnalazione di 2iGas Infrastruttura Italiana gas S.r.l., limitatamente agli ambiti BG_223 e PD_242, considerando gli impianti non ricompresi ad una prima valutazione anche a causa di una modifica impiantistica riguardante l'ambito di PD_242 intervenuta successivamente alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali fissati con deliberazione ARG/gas 61/10 e di confermare quanto già previsto per l'ambito MI_237, notificato mediante le risultanze istruttorie inviate (protocollo Autorità n. 019700 del 28 giugno 2012);
- accogliere le osservazioni di Estra Reti Gas S.r.l. relative agli ambiti di PO_07 e di PT_08, recependo le modifiche impiantistiche descritte ed intervenute successivamente alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per gli ambiti interessati avvenuta con la deliberazione ARG/gas 199/09 ed utilizzando, altresì, i medesimi livelli per gli ambiti interessati;
- accogliere la segnalazione di G6 Rete Gas S.p.A. limitatamente agli ambiti FR_130, FR_370, PV_139, PV_378 attribuendo gli impianti agli ambiti di appartenenza i cui livelli di partenza e livelli tendenziali sono stati fissati rispettivamente per FR_130 e PV_139 con la deliberazione ARG/gas 199/09 e per FR_370 e PV_378 con la deliberazione 103/2012/R/gas e di confermare quanto già previsto per gli ambiti AL_362, NA_136, BA_122, VR_145, MI_135 e MN_375, notificato attraverso le risultanze istruttorie inviate (protocollo Autorità n. 019700 del 28 giugno 2012);
- non accogliere alcuni rilievi avanzati da 2iGas Infrastruttura Italiana gas S.r.l. e da G6 Rete Gas S.p.A. poiché basati su una non corretta applicazione della RQDG;
- determinare gli incentivi e le penalità per gli ambiti provinciali di impresa per l'anno 2010 di cui alle Tabelle 3.1 e 3.2 allegata al presente provvedimento;
- dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) di provvedere al pagamento degli incentivi di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
- disporre il versamento delle penalità da parte delle imprese distributrici di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;

- di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei recuperi di sicurezza per l'anno 2010 per le seguenti imprese distributrici:
 1. Amg Energia S.p.A;
 2. Isontina Reti Gas S.p.A;
 3. Gas Plus Reti S.r.l.;
 4. Genova Reti Gas S.r.l.;
 5. S.I.Di.Gas S.p.A.;
 6. Sgr Reti S.p.A.;
- Disporre, per l'impresa CBL Distribuzione S.r.l., il versamento dell'importo compensativo IMP per l'anno 2011 sul Conto per la qualità dei servizi gas presso la Cassa, calcolato ai sensi del comma 32.1, della RQDG, sulla base del numero di clienti finali comunicati all'Autorità il 31 marzo 2012, essendo la richiesta di deroga alla partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2011 pervenuta nei termini e secondo le modalità disciplinati dalla RQDG

DELIBERA

1. di determinare gli incentivi e le penalità per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 32, della RQDG, per ogni ambito provinciale di impresa, come indicato nelle Tabella 3.1 e 3.2;
2. di dare mandato alla Cassa di effettuare il pagamento degli incentivi alle imprese distributrici, indicate nella Tabella 4, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas e di fissare al 31 ottobre 2012 il termine per l'effettuazione di tale pagamento;
3. di fissare al 31 ottobre 2012 il termine per il versamento delle penalità, indicate nella Tabella 4, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
4. di disporre che l'impresa CBL Distribuzione S.r.l. versi sul Conto per la qualità dei servizi gas presso la Cassa, entro il 31 dicembre 2012, l'importo compensativo di cui all'articolo 32, comma 32.1, della RQDG, relativo all'anno 2011, sulla base del numero di clienti finali comunicati all'Autorità il 31 marzo 2012;
5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei recuperi di sicurezza per l'anno 2010 per le seguenti imprese distributrici:
 - a. Amg Energia S.p.A;
 - b. Isontina Reti Gas S.p.A;
 - c. Gas Plus Reti S.r.l.;
 - d. Genova Reti Gas S.r.l.;
 - e. S.I.Di.Gas S.p.A.;
 - f. Sgr Reti S.p.A.;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle imprese distributrici citate nella Tabella 4 e al punto 4. e alla Cassa;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni